

5 - QUESITI A VALENZA GENERALE

QUESITO N. 1

In relazione a quanto indicato all'art. 5 dell'" Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti interessati riqualificare e gestire impianti sportivi – art. 5 D.Lgs. 38/2021" siamo a chiedere conferma del fatto che la gratuità – intesa come assenza di previsione di finanziamenti/contributo da parte dell'Ente – sia riferita unicamente ai maggiori eventuali oneri aggiuntivi di gestione che potrebbero derivare dagli investimenti proposti dal soggetto che manifesta l'interesse, restando invece fermo il corrispettivo per la gestione "ordinaria", indicato nella tabella di pag. 6 del predetto Avviso, che l'Ente corrisponderà al gestore e che è comunque previsto nei Contratti ad oggi in corso di esecuzione.

Si chiede conferma.

RISPOSTA N. 1:

Si conferma.

QUESITO N. 2

"In relazione a quanto descritto all'interno dell'art. 2 dell'" Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti interessati riqualificare e gestire impianti sportivi – art. 5 D.Lgs. 38/2021", siamo a chiedere conferma delle modalità di partecipazione a RTI costituiti da Associazioni/Società sportive e/o operatori economici (es. SRL), stante l'incongruenza tra quanto disposto all'interno del Provvedimento del Direttore n. 2023/24, ove al sesto capoverso di pagina quattro le società a scopo di lucro possono partecipare solo in qualità di mandatarie, e quanto invece dichiarato all'art. 2 dell'Avviso determinante il vincolo di qualificare come mandataria l'associazione o società sportiva".. considerata la ratio della norma" (art. 5 del D.Lgs. 38/2021).

Si chiede, inoltre, a quale dei soggetti verrebbe erogato il contributo, posto che se lo stesso venisse destinato direttamente all'operatore economico SRL, quest'ultimo potrebbe detrarre l'IVA in via ordinaria; nel caso contrario, ovvero di erogazione in favore dell'Associazione sportiva, quest'ultima manterrebbe invece il 50% del valore netto dell'IVA, con indubbio vantaggio fiscale di quest'ultima rispetto alla società di capitali."

RISPOSTA N. 2:

Si conferma quanto disposto all'interno dell'art. 2 dell'Avviso da intendersi quale lex specialis di gara: *"La capogruppo mandataria dovrà essere una Associazione o Società Sportiva, considerata la ratio della norma che sottende la procedura"*.

L'ATI pertanto è ammessa unicamente con una ASD mandataria ed esecutrice della maggior parte delle prestazioni oggetto dell'Avviso.

Il RTI si costituisce mediante il conferimento, da parte delle imprese c.d. mandanti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo all'impresa c.d. mandataria (o capogruppo), in virtù del quale quest'ultima diviene l'interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante.

Il mandato di rappresentanza è gratuito ed irrevocabile e non dà luogo ad una organizzazione comune tra le imprese associate, in quanto **ciascuna mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale**.

Le singole imprese riunite, in caso di affidamento in via preliminare alla costituzione del RTI e alla stipula contrattuale, saranno tenute ad **indicare le quote di partecipazione in esecuzione al RTI**, avendo riguardo che vi sia perfetta corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, al fine di assicurare che la mandataria sia effettivamente il soggetto principale in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché per consentire alla stazione appaltante di effettuare i necessari controlli in sede di esecuzione del contratto.

Quanto agli aspetti tributari, giova ricordare espressa il principio di diritto 17.12.2018, n. 17 espresso dall'Agenzia delle Entrate, a mente del quale: *"Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'art. 48, c. 16 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) "...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali". Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti"*. Ergo, ciascuna delle partecipanti ottempera agli obblighi di fatturazione delle prestazioni dalla stessa svolte, a nulla rilevando che la capogruppo abbia ricevuto mandato di incasso dalle associate medesime.

Ed ancora, con risposta a quesito del MIMS 1250/2022 è stato disposto espressamente che la modalità del pagamento diretto ai mandanti **deve essere espressamente previsto**

nell'atto costitutivo del raggruppamento. Ne consegue che all'atto costitutivo di ATI dovrà essere indicato espressamente la fatturazione distinta, in capo a mandataria e mandante, restando poi il regime di detrazione dell'IVA un aspetto di competenza dei soggetti componenti l'ATI, su cui Fondazione non può entrare nel merito, precisando che i corrispettivi annui indicati, sono tutti Iva esclusa.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Silvia Signorelli